



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – domanda – termini – sussistenza - esclusione

Descrizione

L'art. 63 C.G.S. FIGC fissa il termine di trenta giorni (dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti) soltanto per la proposizione della domanda di revocazione (cfr. art. 63, 1° co., C.G.S. FIGC); mentre nessun termine è previsto dal 4° comma dello stesso articolo, che si occupa della revisione. Sulla base del dato testuale appena descritto, le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU., n. 51/2021-2022) hanno affermato che per proporre l'istanza di revisione non è previsto alcun termine. Inoltre, allo stesso risultato le Sezioni Unite sono pervenute attraverso il confronto con la disciplina-modello della revisione dettata dal codice di procedura penale (artt. 629 ss.), che non prevede un termine di decadenza (cfr. art. 629 c.p.p.: «è ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione [...] anche se la pena è già stata eseguita»). L'esistenza di un termine, ma non quantificato nella durata, è presupposta soltanto dall'art. 63, 3° co., Codice della giustizia sportiva CONI, nella parte in cui afferma che «Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento».

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 38/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Mazzocco

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0038 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig. Lion Malaj)